

RG n. g/2019 C. P



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott. Carlo CALVARESI	PRESIDENTE
dott.ssa Simona D'OTTAVI	GIUDICE
dott.ssa Francesca CALAGNA	GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data odierna e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese in data odierna, con cui la società **ESTATES IMMOBILIARE s.r.l.**, con sede in Maltignano (AP), via Dante Alighieri n. 16, ha proposto domanda di concordato preventivo *ex art. 161, co. 6, L.F.* riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

Rilevato che all'istanza risultano allegati: *i)* il verbale di determinazione *ex art. 152 L.F.* del 5 luglio 2019; *ii)* la visura camerale della **ESTATES IMMOBILIARE S.r.l.**; *iii)* i bilanci dell'ultimo triennio; *iv)* l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;



Considerato che non pendono istanze di fallimento nei confronti della ricorrente;

Ritenuto che possa, pertanto, accogliersi la richiesta di concessione del termine di **giorni centoventi** per depositare proposta, piano e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

Ritenuto che, ad avviso dell'intestato Tribunale, al termine per il deposito del piano e della documentazione si applica la sospensione feriale dei termini (cfr. i precedenti di questo Tribunale oltre a Trib. Catania 25 luglio 2013, Trib. Roma 3 luglio 2013, Trib. Pescara 7 maggio 2013; in tal senso anche Trib. Reggio Emilia 9 agosto 2013 che però precisa che la sospensione è possibile se il tribunale fissando il termine non dichiara l'urgenza del procedimento; per completezza, alcune decisioni escludono che si applichi la sospensione feriale: Trib. Monza 6 agosto 2013, Trib. Perugia 29 luglio 2013);

Rilevato che occorre rammentare come non possa essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria di ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 *bis* L.F.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. “[...] *Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma [...]*;

Ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, si ritiene opportuna la nomina di due commissari giudiziali ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura sia la previsione di specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto e di garantire la massima informazione del ceto creditorio;



Ritenuto che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all'organo commissariale in questa fase pre-concordataria (compenso da intendersi suddiviso nella quota di un mezzo in favore di ciascun professionista); che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa in base ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a mente del quale *“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”*.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6, 7, 8 e 10, L.F.;

CONCEDE

alla società ricorrente termine di **giorni centoventi**, a decorrere dalla data del presente decreto, e dunque sino al 24 dicembre 2019 per depositare in Cancelleria la proposta definitiva di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA

quali Commissari Giudiziali il **dott. Dario Amadio** con studio in Ascoli Piceno, Via Onesti n.3/I (tel. 0736/262792) e la **dott.ssa Roberta Lanciotti** con studio in San Benedetto Del Tronto (AP), via Sabotino n. 125 (tel. 0735 86877 - 320 2947697) i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

DISPONE

che la ricorrente:



- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 10.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari Giudiziali e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento sino all'apertura della procedura concordataria;
- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di 30 giorni** dalla ricezione del presente decreto depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di **carattere negoziale**, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino** trasmettendone una **COPIA** ai Commissari Giudiziali i quali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione di uno degli obblighi di legge.

AVVISA

la ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre



eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;

d) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;


e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.


Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26 luglio 2019

IL GIUDICE Rel.-Est.

Dott.ssa Francesca Calagna



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti



IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi

